



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

**II DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante "Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica";
- VISTO l'accordo rinnovato il 14.03.2016 tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. Ferservizi-ZSND\PRT\P\2018\0011038 del 18.04.2018 con la quale la suddetta Società chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, dell'ex Stazione di Camaro sita a Messina, di proprietà della stessa Società;
- VISTO il parere prot. n. 4239 del 16.07.2018, e la documentazione di rito allegata, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Messina verifica sussistente l'interesse culturale del fabbricato viaggiatori della suddetta Stazione, mentre accerta non sussistente l'interesse culturale della rimanente parte del complesso;
- RITENUTO che il **fabbricato viaggiatori** facente parte del complesso immobiliare: denominato "**Ex Stazione di Camaro**"  
provincia di **Messina**  
comune di **Messina**  
sito in via **Stazione, snc**  
distinto nel catasto fabbricati del comune di Messina al **foglio 117 particella 365 sub 1 C.F.**, così come individuato con perimetrazione in rosso nell'allegata planimetria catastale, **presenta interesse culturale** ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii. in quanto costituisce testimonianza esemplificativa del patrimonio architettonico ferroviario realizzato agli inizi del XX secolo, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.
- RITENUTO che la rimanente parte del complesso, identificata con le **particelle 701, 395 sub 1, 402 sub 1, 301 e 702 C.F.**, così come evidenziate con perimetrazione in blu nell'allegata planimetria catastale **non presenta interesse culturale**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.42/2004.

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

il **Fabbricato viaggiatori dell'ex Stazione di Camaro**, sito nel comune di Messina così come individuato in premessa, viene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

- ART. 2) La rimanente parte del complesso, così come identificata in premessa, non presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. in quanto non possiede i requisiti di interesse storico artistico. Pertanto essa non è più sottoposta alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo ed è liberamente alienabile. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.
- ART. 3) Lo stralcio di mappa, la planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.
- ART. 4) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.
- ART. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 11 settembre 2018

IL DIRIGENTE GENERALE  
Sergio Alessandro  
f.to